
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Principio della ragione più liquida: analisi gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa

È consentito, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa.

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'[art. 276 c.p.c.](#), tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.

Massime rilevanti:

Il principio c.d. della "ragione più liquida" risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. [Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242](#))

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato) (Cass, SU 8.05.2014 n. 9936)

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 4.2.2016, n. 321

...omissis...

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

È consentito, inoltre, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa.

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). Si vedano ancora pure Cassazione civile sez. VI, 28.05.2014, n. 12002; Cassazione civile sez. III 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012).

In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice

del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).

Non occorre spendere molte parole per dimostrare l'infondatezza dell'opposizione il cui atto di citazione –unico formato e depositato dai debitori che non hanno poi svolto alcun'altra difesa- è generico al punto tale da poter essere dichiarato nullo.

I sig.ri Omissis, infatti, hanno dedotto che il rapporto di conto corrente bancario con la Banca Popolare di Bergamo aperto nel 2008 sarebbe affetto da addebiti di somme non dovute per usurarietà del tasso di interesse applicato, con la sua conseguente nullità, senza però precisare nè tanto meno provare quali addebiti sarebbero stati applicati in violazione dei tassi soglia, quali clausole sarebbero da considerarsi vessatorie e così via.

Gli opposenti si sono limitati ad eccepire in modo generico ed apodittico la non debenza degli importi richiesti poichè i relativi ammontari sarebbero stati ottenuti dalla Banca applicando tassi di interesse esorbitanti tenuto conto di tutte le componenti tese a formare lo stesso, il tutto così come asseritamente dimostrato grazie alle indagini tecniche espletate da un perito incaricato dai sig.ri Omissis, indagini di cui però, agli atti non v'è traccia alcuna, non avendo gli opposenti prodotto la perizia a loro dire allegata alla citazione, così come immediatamente rilevato dal Giudice al verbale della prima udienza.

Del resto la pretestuosità dell'opposizione emerge considerando che i sig.ri Omissis, notificata la citazione hanno sostanzialmente disertato il giudizio non avendo svolto alcuna attività processuale (quale il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma cod.proc.civ., la precisazione delle conclusioni, il deposito degli scritti conclusionali e così via) idonea a rendere meno generiche le eccezioni sollevate nell'atto introduttivo. Adeguato risalto va dato, cioè, dato al comportamento della parte, la quale non ha svolto alcuna difesa concreta in tal modo tacitamente ammettendo la fondatezza dell'altrui pretesa.

Va ricordato, infatti, che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. 16 luglio 2002 nr. 10268, Cass. 12 marzo 2004 nr. 5126 e Cass. 3 marzo 2005 nr. 4651).

A riprova di quanto detto, è sufficiente considerare che gli opposenti non solo non hanno prodotto la perizia richiamata nella citazione a sostegno delle sollevate eccezioni, ma non hanno neppure prodotto i decreti periodici del Ministero dell'Economia e Finanza di rilevazione dei Tassi Effettivi fffedi costituenti, com'è noto, il parametro cui rapportare i tassi di interesse pattuiti nei singoli e specifici rapporti bancari per verificarne la liceità o l'usurarietà. La stessa Suprema Corte ha chiarito che i decreti ffffff costituendo non atti legislativi –per i quali vige il principio iuris novit curia- ma amministrativi non possono essere reperiti dal giudice d'ufficio, rischiandosi, in caso contrario, la violazione del principio dispositivo sotteso al nostro sistema processuale. (In tal senso si veda Cass. 26 giugno 2001 nr. 8742 secondo cui in tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorchè essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. - la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "jura

novit" curia, di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 del D.P.R. n. 902/76, 2 e 3 della legge n. 108 del 1996 e 15 della legge n. 183 del 1976). Si veda altresì Cass. 5 agosto 2002 nr. 11706).

Nè all'omessa produzione dei decreti ministeriali può sopperirsi ammettendo, così come richiesto dagli opposenti, una CTU che – stante il vuoto probatorio opponibile alla parte – avrebbe scopi puramente esplorativi (Circa la non utilizzabilità della perizia quale strumento di prova, si veda la sentenza Cass. 14 febbraio 2006 nr. 3191 secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. Si veda altresì Cass. 5 luglio 2007 nr. 15219 e ord. 8 febbraio 2011 nr. 3130).

Il Tribunale, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo *omissis* che merita conferma, condannando gli opposenti in via tra loro solidale e quale parte integralmente soccombente, a rifondere alla Banca Popolare di Bergamo le spese processuali nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 riconoscendo per la fase istruttoria solo il 50% dell'importo astrattamente liquidabile e ciò perchè tale fase è consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..

Deve, inoltre, essere rigettata anche la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dall'istituto di credito opposto.

Al riguardo, si osserva che i presupposti dell'applicabilità dell'art. 96 cod. proc. civ. individuati da dottrina e giurisprudenza, risiedono nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito (Cass. Civ. 6 giugno 2003 n. 9060), nella malafede o nella colpa grave, con cui si ha agito o resistito in giudizio (per le ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96, il legislatore richiede l'aver agito in assenza della normale prudenza), nella prova del danno (che grava ovviamente su chi invoca il risarcimento) derivante dal comportamento processuale della controparte.

Nel caso di specie la parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato nè provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicchè la relativa richiesta deve essere rigettata.

Questo Giudice non ignora l'orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza.

Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96 cod. proc. civ. presuppone pur sempre la prova, almeno a livello di mera

allegazione, da parte dell'istante, sia dell'an sia del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perchè il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).

Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, nè in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.

Una conferma di tale impostazione teorica si rinviene nell'art. 45, comma 12 della L. 18 giugno 2009 n. 69 che ha introdotto il terzo comma all'art. 96, prevedendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario.

La norma da ultimo citata, infatti, secondo l'impostazione fatta propria dalla giurisprudenza di merito dominante (Trib. Varese, 30 ottobre 2009 e 21 gennaio 2011; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 e 7 dicembre 2010; Trib. Verona, 20 settembre 2010 e 9 dicembre 2010; Trib. Prato 6 novembre 2009; Trib. Milano 29 agosto 2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., 11 febbraio 2011, n. 5300), non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo essa introdotto nell'ordinamento una forma di "danno punitivo" diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti (in questi termini, Trib. Catanzaro, 18 febbraio 2011; Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009). Essa, quindi, mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale ex art. 88 cod.proc.civ. nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d'ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo.

Ove, pertanto, si potesse prescindere, nella fattispecie di cui ai primi due commi, dall'allegazione di un pregiudizio conseguente all'altrui temeraria iniziativa giudiziaria e si potesse identificare il bene leso con il mero abuso dello strumento processuale da parte dell'avversario, più nessuna distinzione, al di là del riferimento all'elemento soggettivo, sarebbe individuabile tra le diverse forme di responsabilità cui fa riferimento l'art. 96 in esame.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ffffffproposta dai sig.ri ffffffon citazione ritualmente notificata alla Banca Popolare di ffffff condanna altresì il sig. omissis in solido con la sig. ffffff rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.394,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario; dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.